

RELAZIONE SUI DIRITTI FONDAMENTALI — 2021

Il 2020 è stato caratterizzato sia da progressi sia da battute d'arresto in termini di tutela dei diritti fondamentali. La *Relazione sui diritti fondamentali 2021* dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) fa il punto della situazione sui principali sviluppi in materia, individuando i risultati ottenuti e i settori che destano ancora preoccupazione. Questa pubblicazione presenta i pareri della FRA sui principali sviluppi nelle aree tematiche contemplate nonché una sintesi delle informazioni su cui si fondano tali pareri, tracciando così un quadro sintetico ma informativo delle principali sfide con cui si confrontano l'Unione europea e gli Stati membri nell'ambito dei diritti fondamentali.

PARERI DELLA FRA

1 [FOCUS]

La pandemia di coronavirus e i diritti fondamentali: un anno in rassegna

4

Attuazione e uso della Carta a livello nazionale

7

Uguaglianza e non discriminazione

10

Razzismo, xenofobia e intolleranza a essi associata

13

Uguaglianza e inclusione dei Rom

16

Asilo, visti, migrazione, frontiere e integrazione

19

Società dell'informazione, privacy e protezione dei dati

22

Diritti dei minori

25

Accesso alla giustizia

27

Sviluppi nell'attuazione della convenzione sui diritti delle persone con disabilità



Manoscritto completato nell'aprile 2021.

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti che seguono.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021

Print	ISBN 978-92-9461-282-3	ISSN 2467-2475	doi:10.2811/612526	TK-AM-21-001-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9461-276-2	ISSN 2467-270X	doi:10.2811/05536	TK-AM-21-001-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2021

La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte.

L'uso o la riproduzione di fotografie o altro materiale non protetti dal diritto d'autore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali devono essere autorizzati direttamente dal titolare del diritto d'autore.

Foto:

Copertina: © silkfactory/iStock; © Sikov/Adobe Stock; © Marcello Paternostro/European Union

Pagina 1: © xavierarnau/iStock

Pagina 2: © Fundación Secretariado Gitano (FSG)

Pagina 3: © Shutter B/Adobe Stock

Pagina 4-5: © FRA

Pagina 7: © Cate Gillon/Getty Images

Pagina 8: © utlanov/Adobe Stock

Pagina 9: © NurPhoto/Getty Images

Pagina 10: © Satjawat/Adobe Stock

Pagina 11: © Lidia_Lo/Adobe Stock

Pagina 12: © Kypros/Alamy Stock Photo

Pagina 13: © Nigel Crump/Alamy Stock Photo

Pagina 14: © ton koene/Alamy Stock Photo

Pagina 15: © Pierre Andrieu/AFP via Getty Images

Pagina 16: © Angelos Tzortzinis/European Union

Pagina 17: © Marcello Paternostro/European Union

Pagina 18: © Sean Gallup/Getty Images

Pagina 19: © bluesdesign/Adobe Stock

Pagina 20: © Monopoly919/Adobe Stock

Pagina 21: © Sikov/Adobe Stock

Pagina 22: © New Africa/Adobe Stock

Pagina 23: © silkfactory/iStock

Pagina 25: © kumikomini/iStock

Pagina 26: © RomanR/Adobe Stock

Pagina 27: © Tommy Larey/Adobe Stock

Pagina 28: © elypse/Adobe Stock

Pagina 29: © H_Ko/Adobe Stock

LA PANDEMIA DI CORONAVIRUS E I DIRITTI FONDAMENTALI: UN ANNO IN RASSEGNA

Con la diffusione della pandemia di COVID-19 nel mondo intero, le autorità di tutta l'Unione europea (UE) hanno adottato una pletera di misure restrittive per proteggere la vita e la salute delle persone. Tali misure hanno interferito con un'ampia gamma di diritti fondamentali, come la circolazione e la riunione; la vita privata e familiare, compresa la protezione dei dati personali; e l'istruzione, il lavoro e la sicurezza sociale. La pandemia e le reazioni che ha innescato hanno aggravato le sfide e le disuguaglianze esistenti in tutti gli ambiti della vita, colpendo in particolare i gruppi vulnerabili. Ha inoltre scatenato un aumento degli incidenti razzisti. Un approccio basato sui diritti umani per affrontare la pandemia richiede misure equilibrate che trovino fondamento nel diritto e siano necessarie, temporanee e proporzionate. Impone inoltre di affrontare l'impatto socioeconomico della pandemia, proteggere le persone vulnerabili e combattere il razzismo.

Come risulta evidente, la pandemia e le misure adottate per contenerla hanno colpito gravemente tutti gli aspetti della nostra vita personale e collettiva, compreso il funzionamento delle nostre istituzioni democratiche. La pandemia ha fatto emergere nuove sfide per la difesa dei valori fondamentali sui quali si basa il funzionamento dei nostri Stati e dell'Unione europea. Ha implicazioni per i nostri diritti fondamentali. Le restrizioni incidono sulla nostra interazione personale e sociale e sulla protezione dei nostri dati personali sensibili. Allo stesso tempo, le conseguenze sociali ed economiche della pandemia dureranno a lungo e accentueranno in modo significativo le disuguaglianze già esistenti.



È essenziale, come molti hanno sottolineato a livello internazionale, dell'UE e nazionale, che le misure emergenziali e restrittive rispettino appieno le norme internazionali in materia di diritti umani e di Stato di diritto, quali sancite dagli atti internazionali e forgiate dalla giurisprudenza pertinente. Un gran numero di documenti provenienti da fonti

PARERE DELLA FRA 1.1

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero valutare ed equilibrare i requisiti dei diversi diritti fondamentali e umani in sede di adozione di misure restrittive in un'emergenza, come quella rappresentata dalla pandemia di COVID-19. Per raggiungere tale equilibrio, essi dovrebbero tenere conto delle norme internazionali in materia di diritti umani e fondamentali, compresi la giurisprudenza e gli orientamenti pertinenti degli organismi internazionali per i diritti umani. Dovrebbero inoltre coinvolgere le istituzioni nazionali statutarie per i diritti umani nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle misure restrittive. Tali misure dovrebbero essere necessarie, temporanee e strettamente proporzionate.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che le misure restrittive siano basate sul diritto e che i tribunali, i parlamenti, gli organismi statutarie per i diritti umani e le altre parti interessate, compresa la società civile, possano esaminarle.

Le istituzioni dell'UE dovrebbero continuare a monitorare le misure emergenziali alla luce dei valori fondanti dell'UE di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), compresi i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la democrazia. I documenti strategici, come la nuova relazione annuale sul meccanismo europeo per lo Stato di diritto, dovrebbero riflettere l'esito del monitoraggio delle misure di emergenza, ove del caso.



PARERE DELLA FRA 1.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero migliorare la resilienza dei loro sistemi di assistenza sanitaria, previdenza e assistenza sociale per garantire che forniscano servizi equi a tutti, anche durante una crisi. Per conseguire tale obiettivo in modo coordinato in tutta l'UE, la proposta della Commissione europea relativa a una forte Unione europea della salute dovrebbe essere adottata senza indugio. La proposta mira a migliorare seriamente la protezione della salute, ma anche la vita sociale ed economica in tutta l'UE.

PARERE DELLA FRA 1.3

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero intensificare gli sforzi per garantire la continuità dell'istruzione per tutti i bambini in qualsiasi circostanza, in particolare in periodi di crisi come quella rappresentata dalla pandemia di COVID-19. A tal riguardo, dovrebbero dare la priorità alla creazione di un'infrastruttura digitale a tutti i livelli di istruzione e garantire una formazione adeguata per familiarizzare gli insegnanti con il lavoro in un ambiente digitale. Al riguardo, occorre prestare attenzione al piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027), che suggerisce tale aspetto e invita a una maggiore cooperazione a livello dell'UE per rendere i sistemi di istruzione e formazione adeguati all'era digitale.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire inoltre che tale infrastruttura digitale sia inclusiva. Ciò significa rispondere alle esigenze di coloro che sono socialmente esclusi e vulnerabili, come i bambini con disabilità, i bambini Rom e nomadi e i figli dei migranti e dei rifugiati.

autorevoli ha individuato tali norme, che offrono orientamenti ai portatori di doveri su come proteggere meglio i diritti delle persone alla vita e alla salute senza negare tutti gli altri diritti.

Come ha sottolineato il Parlamento europeo, «anche in uno stato di emergenza pubblica, i principi fondamentali dello Stato di diritto, della democrazia e del rispetto dei diritti fondamentali devono prevalere». A tal proposito, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riveste un'enorme importanza per quanto riguarda le azioni dell'UE e quelle degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE. I bollettini della FRA durante tutto il 2020 hanno evidenziato con prove le implicazioni sui diritti fondamentali nel contesto dell'UE.

A livello nazionale, le misure restrittive sono state oggetto di esame da parte di tribunali, parlamenti, organismi per i diritti umani, società civile e altre parti interessate. Pur riconoscendo la necessità di misure di emergenza per contenere la pandemia, essi si sono opposti a quelle prive di una base giuridica, sproporzionate e di lunga durata. Hanno inoltre sottolineato l'importanza di combattere la discriminazione connessa alla COVID-19, l'incitamento all'odio e il razzismo.

La scienza moderna ha risposto a questa sfida in tempi record, rendendo disponibili i vaccini già alla fine del 2020. Tuttavia, la pandemia ha messo in luce lacune e limitazioni nella capacità e nella preparazione dei nostri sistemi di assistenza sanitaria, istruzione, impiego e protezione sociale di far fronte a tale crisi e ad adempiere all'obbligo di rispettare i diritti di tutti in materia di salute, istruzione, lavoro e previdenza e assistenza sociale. Ha inoltre rivelato carenze nella nostra capacità di proteggere i diritti delle persone più vulnerabili. La pandemia è un banco di prova della nostra preparazione a rispettare la promessa dell'Agenda globale 2030 di «non lasciare indietro nessuno» nel realizzare una transizione socialmente equa verso lo sviluppo sostenibile.

Nonostante le carenze, tuttavia, l'UE e i suoi Stati membri hanno compiuto notevoli sforzi per sostenere i loro sistemi di assistenza sanitaria, istruzione e protezione sociale e per aiutare i cittadini e le imprese a far fronte alla recessione economica e al rischio di disoccupazione.

Il valore aggiunto dell'UE è stato ancora una volta di fondamentale importanza. L'UE ha messo a punto vari strumenti per aiutare gli Stati membri a finanziare le loro azioni. Guardando al futuro, le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo su un pacchetto per la ripresa di 1 800 miliardi di euro. Esso combina il bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 e NextGenerationEU, uno strumento temporaneo per la ripresa che consente alla Commissione europea di raccogliere fondi sul mercato dei capitali per far fronte ai danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia.

Queste misure finanziarie dell'UE, insieme agli strumenti politici che promuovono i diritti umani e fondamentali, come il pilastro europeo dei diritti sociali, costituiscono un quadro globale per sostenere gli sforzi nazionali.

PARERE DELLA FRA 1.4

L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero continuare a combattere la discriminazione connessa alla COVID-19, l'incitamento all'odio e il razzismo nei confronti delle minoranze etniche, dei migranti e dei rifugiati o delle persone provenienti da un contesto migratorio. Ciò include il rafforzamento delle misure contro la disinformazione che diffonde l'incitamento all'odio e le percezioni discriminatorie e razziste, in particolare online.

PARERE DELLA FRA 1.5

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero concentrarsi sulle esigenze dei gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di infezione e/o di malattie gravi. Tali gruppi includono gli anziani, le persone in case di cura, le persone con patologie preesistenti e quelle che vivono in spazi ristretti e sovraffollati o in cattive condizioni di vita e di alloggio. Quest'ultimo gruppo include molti Rom e nomadi e persone in strutture di accoglienza o trattenimento per migranti e rifugiati, carceri e rifugi per i senzatetto.

A tal fine è inoltre necessario dare priorità a tali gruppi per la vaccinazione e garantire loro un accesso equo ai servizi sanitari e sociali, se necessario.



2

ATTUAZIONE E USO DELLA CARTA A LIVELLO NAZIONALE

Il 2020 ha segnato una tappa particolare per la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Il 7 dicembre ricorreva il 20° anniversario della proclamazione della Carta da parte dell'UE a Nizza. La Commissione europea ha utilizzato tale data per lanciare la nuova «Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nell'Unione europea». La strategia pone maggiore enfasi sull'applicazione della Carta negli

Stati membri e sul ruolo degli attori nazionali nel rendere la Carta efficace nella vita delle persone. Fornisce un piano generale per ulteriori sforzi collettivi negli anni a venire. La Commissione ha inoltre incoraggiato un'attuazione più concertata della Carta a livello dell'UE. Nel frattempo, il suo uso da parte di tribunali, parlamenti, governi e altri attori nazionali ha continuato a mostrare risultati alterni. I tribunali nazionali hanno prestato crescente attenzione alla Carta, ma le misure governative per promuoverne l'applicazione sono rimaste scarse. Sebbene la crisi della COVID-19 abbia messo sotto pressione la tutela dei diritti fondamentali, ha anche stimolato una maggiore attenzione alla carta dei diritti dell'UE.



La Carta è di fondamentale importanza per i livelli di governo dell'UE, nazionale e locale, vincolandoli ogniqualvolta agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE. Tuttavia, a livello nazionale, l'impegno nei confronti della Carta rimane piuttosto limitato, come dimostrano i dati. Ciò indica la necessità di un ulteriore sostegno da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, nonché di una cooperazione rafforzata. I tre pareri che seguono riguardano rispettivamente i livelli di governo dell'UE, nazionale e locale.



Livello UE

PARERE DELLA FRA 2.1

Nell'ambito del dibattito sull'applicazione della Carta, come suggerito nella strategia della Commissione europea relativa alla Carta, le istituzioni dell'UE dovrebbero garantire che si tenga sufficientemente conto delle prove fornite dagli attori nazionali pertinenti. Oltre alla FRA, l'attenzione dovrebbe essere rivolta anche ad altre agenzie dell'UE che hanno il potenziale per contribuire a una migliore attuazione e promozione dei diritti sanciti dalla Carta. Infine, il Comitato delle regioni potrebbe avviare uno scambio annuale di pratiche promettenti e sfide nell'applicazione e nella promozione delle disposizioni della Carta a livello locale. Ciò potrebbe fornire ulteriori elementi di prova per alimentare il «dibattito interistituzionale» a livello dell'UE, cui fa riferimento la strategia della Carta.

Sebbene la nuova strategia della Commissione europea volta a rafforzare l'applicazione della Carta dedichi maggiore attenzione politica al livello nazionale, essa annuncia altresì ulteriori orientamenti, stimoli e sostegno da parte dell'UE, anche attraverso nuovi programmi dell'UE. Ad esempio, afferma che la Commissione europea rafforzerà il partenariato con gli Stati membri dell'UE in vari contesti per aiutarli meglio ad attuare la Carta.

Inoltre, la Commissione europea invita il Consiglio e il Parlamento, rispettivamente, ad avviare un «dibattito interistituzionale» con la Commissione. Anche le agenzie hanno rilevanza al riguardo. Mentre la FRA e il suo lavoro sono spesso citati, la strategia non affronta in termini più generali il ruolo delle agenzie dell'UE. Tutte le agenzie dell'UE possono contribuire all'applicazione della Carta, anche se la consapevolezza della Carta e degli obblighi che ne derivano varia da un'agenzia all'altra, così come la loro disponibilità ad aumentare gli investimenti nella sensibilizzazione, secondo quanto riportato dalla FRA.

La Carta è importante non solo per le principali istituzioni dell'UE, ma anche per tutti gli attori dell'UE, come ad esempio il Comitato delle regioni. In particolare, la sua commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni (CIVEX) ha un ruolo evidente da svolgere nel mettere in evidenza le pratiche locali e nel promuovere lo scambio tra gli attori regionali e locali sul modo migliore per applicare e promuovere la Carta.

Livello nazionale

I dati raccolti per la presente relazione e quelle precedenti sui diritti fondamentali indicano la mancanza di politiche nazionali per la promozione dell'applicazione della Carta. Di conseguenza, la strategia per la Carta del 2020 pone l'accento sul ruolo degli Stati membri dell'UE nell'attuazione della Carta. Dato il numero di proposte concrete di intervento degli Stati membri, la strategia costituisce un piano generale per gli anni a venire.

L'applicazione della Carta potrebbe essere rafforzata istituendo punti focali della Carta presso le amministrazioni nazionali, adeguando le procedure relative alle valutazioni d'impatto e al controllo legislativo, garantendo che i comitati dotati di sufficienti competenze per la Carta controllino la gestione dei fondi dell'UE o, alla fine, istituiscano e/o rafforzino le istituzioni nazionali per i diritti umani.

Altre misure previste dalla strategia richiedono misure politiche nazionali aggiornate, ad esempio nel settore della formazione, della sensibilizzazione o della promozione di un ambiente favorevole e sicuro per le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti. Queste proposte richiederanno un cambiamento nella cultura dei diritti fondamentali a livello nazionale, che finora sembra piuttosto incentrata sul diritto costituzionale nazionale e sulla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), sottoutilizzando così il valore aggiunto della Carta.



PARERE DELLA FRA 2.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere in considerazione la creazione di punti focali dedicati alla Carta, come invitati in tal senso nell'ambito della strategia per la Carta. Ciò consentirebbe ai governi di coordinare le azioni nazionali con azioni a livello dell'UE, regionale e locale per attuare più efficacemente la nuova strategia per la Carta. Idealmente, l'attuazione della strategia dovrebbe seguire un processo strutturato basato su finalità, tappe e scadenze concrete. Ciò potrebbe assumere la forma di un piano d'azione specifico per la Carta o di riferimenti specifici alla Carta nei piani d'azione o nelle strategie esistenti. Per consentire l'apprendimento reciproco e lo scambio sinergico, l'adozione e l'attuazione di tali documenti di pianificazione dovrebbero andare di pari passo con il coordinamento a livello dell'UE, ad esempio attraverso discussioni mirate nell'ambito del FREMP.





PARERE DELLA FRA 2.3

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero promuovere la nuova strategia per la Carta presso le autorità locali e regionali ed esaminare in che modo esse potrebbero fare riferimento più regolarmente e promuovere i diritti fondamentali in generale e il valore aggiunto della Carta in particolare. Le autorità locali e regionali dovrebbero garantire che gli atti, le procedure e le politiche locali e regionali pertinenti facciano riferimento alla Carta. Le attuali pratiche in relazione alla Carta dovrebbero essere comunicate ai nuovi punti focali nazionali della Carta per garantire che questi possano condividere tali pratiche ed esperienze con altri Stati membri, ad esempio attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Le città potrebbero prendere in considerazione la possibilità di diventare città dei diritti umani, rafforzando così le considerazioni in materia di diritti fondamentali nel loro lavoro, nei loro programmi e nelle loro attività.

Livello locale

Secondo l'analisi della FRA dei dati delle consultazioni condotte dalla Commissione europea durante la preparazione della strategia, le amministrazioni locali non sono molto consapevoli della Carta. Allo stesso tempo, la Carta «si applica alle autorità regionali e locali nonché agli enti pubblici quando attuano il diritto dell'Unione» (cfr. Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 303 del 14.12.2007, Spiegazioni relative all'articolo 51).

La strategia utilizza il termine «locale» 17 volte. Non solo chiede la condivisione delle migliori pratiche della Carta a livello locale e la promozione di un ambiente favorevole e sicuro per le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti a livello locale, ma anche che gli Stati membri forniscano orientamenti sufficienti a livello locale affinché le autorità locali possano adempiere ai loro obblighi sanciti dalla Carta. La strategia sottolinea inoltre il potenziale degli attori locali per sensibilizzare in merito ai diritti dei cittadini e alle azioni che questi ultimi possono intraprendere in caso di violazione dei loro diritti.

La FRA sta lavorando attualmente a un concetto per le «città dei diritti umani» nell'UE. Tale quadro di impegni integrerà varie componenti relative alla Carta e potrebbe contribuire ad aumentare il coinvolgimento nei confronti della Carta a livello locale.

3

UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

Nel 2020 la Commissione europea ha adottato importanti strategie e piani d'azione per promuovere un'Unione all'insegna della parità, istituendo un quadro globale per l'azione dell'UE e nazionale. Mentre l'adozione della direttiva sulla parità di trattamento è rimasta bloccata, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare gli organismi per la parità e migliorare i dati sulla parità. Gli sforzi volti a promuovere i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) si sono intensificati con l'adozione della prima strategia dell'UE in assoluto sull'uguaglianza delle persone LGBTIQ. Tuttavia, i dati dimostrano anche che, in alcuni settori e in alcuni Stati membri, le esperienze delle persone LGBTIQ a livello di discriminazione e reati generati dall'odio sono in aumento. Nel frattempo, la pandemia di COVID-19 e le misure che ha innescato hanno talvolta esacerbato le disuguaglianze sociali, colpendo in particolare gli anziani.



L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fornisce le basi della legislazione dell'UE per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio dell'UE ha adottato una legislazione generale che fornisce protezione contro le discriminazioni fondate sul genere o la razza o l'origine etnica in ambiti essenziali della vita quotidiana, tra cui figurano il lavoro e l'occupazione, l'istruzione, sebbene non sia contemplata dalle direttive sulla parità di genere, la protezione sociale e l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, compreso l'alloggio. Di contro, la legislazione dell'UE protegge contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale soltanto nell'area del lavoro e dell'occupazione.

Di conseguenza, alcune delle caratteristiche protette di cui all'articolo 19 del TFUE (sesso, razza o origine etnica) godono di una più ampia protezione rispetto ad altre (religione o convinzioni personali, età, disabilità e orientamento sessuale), comportando una gerarchia artificiale dei motivi di protezione. La Commissione europea ha proposto una direttiva sulla parità di trattamento nel 2008. La sua adozione colmerebbe questo divario estendendo la protezione contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, età, disabilità e orientamento sessuale ai settori dell'istruzione, della protezione sociale e dell'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e loro fornitura. Nel 2020 non sono stati compiuti progressi nell'adozione della proposta della Commissione a livello di Consiglio dell'UE.

Il Parlamento europeo ha ribadito il suo invito ad adottare la proposta, mentre la Commissione europea ha continuato a incoraggiare gli Stati membri a raggiungere rapidamente un accordo sul testo. Nel frattempo, la pandemia di COVID-19 ha evidenziato il maggiore rischio di discriminazione che le persone possono correre in periodi di crisi sanitaria per vari motivi, oltre al sesso, alla razza o all'origine etnica, in particolare l'età.



PARERE DELLA FRA 3.1

Traendo insegnamento dalla pandemia di COVID-19, il legislatore dell'UE dovrebbe continuare ad esaminare tutte le possibilità di adozione della direttiva sulla parità di trattamento senza ulteriori indugi. Ciò consentirebbe alla legislazione dell'UE di offrire una protezione globale contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale in settori chiave della vita, quali l'istruzione, la protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, nonché l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, compreso l'alloggio.

PARERE DELLA FRA 3.2

Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dovrebbero adottare e integrare un approccio basato sui diritti nei confronti dell'invecchiamento e degli anziani, anche nelle loro strategie di uscita dalla pandemia. Tale approccio dovrebbe riflettersi in tutte le iniziative e politiche pertinenti, comprese le azioni volte ad attuare il pilastro europeo dei diritti sociali e a promuovere le politiche di inclusione sociale. Ciò significa:

- combattere le percezioni connesse all'età che portano alla discriminazione basata sull'età, che ostacolano la parità di trattamento degli anziani e il pieno godimento dei loro diritti fondamentali;
- promuovere la partecipazione degli anziani a tutti gli aspetti della vita sociale, compresi la progettazione e il monitoraggio dell'attuazione delle misure che li riguardano;
- concentrarsi su coloro che sono più vulnerabili e soddisfare le esigenze particolari che possono avere utilizzando tutti i mezzi a disposizione, comprese le nuove tecnologie e gli strumenti digitali accessibili, mantenendo nel contempo i servizi non digitali;
- raccogliere e analizzare dati e prove attendibili sui diritti e sul benessere degli anziani.

I dati indicano che le persone anziane sono state tra quelle più duramente colpite dalla pandemia di COVID-19 e durante la stessa. Gli anziani correvano un rischio per la salute maggiore rispetto alle fasce di età più giovani a causa della maggiore incidenza di patologie sottostanti.

La pandemia ha avuto anche implicazioni più ampie, con ripercussioni sul benessere e sui diritti degli anziani. Stereotipi e discorsi discriminatori connessi all'età, misure restrittive basate sull'età, difficoltà di accesso a beni e servizi, anche a causa del divario digitale tra generazioni, e le sensazioni di isolamento e di stress hanno compromesso il loro diritto di condurre una vita dignitosa, indipendente e partecipativa, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questi fattori hanno compromesso inoltre il loro diritto alla parità di trattamento e di opportunità, come stabilito nella Carta e nel pilastro europeo dei diritti sociali.

D'altro canto, vari attori hanno adottato misure per attenuare l'impatto della pandemia sugli anziani e per proteggere e contribuire all'esercizio dei loro diritti, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e strumenti digitali. Inoltre, la più ampia discussione sui diritti degli anziani e sul loro benessere si è intensificata nel 2020. Il Consiglio dell'UE ha adottato conclusioni che invitano le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adottare un approccio all'invecchiamento basato sui diritti, anche nelle loro strategie di uscita dalla pandemia. Ha inoltre sottolineato la necessità di sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione per promuovere il benessere degli anziani.





Alcuni Stati membri hanno introdotto misure legislative e politiche che compromettono il diritto fondamentale alla parità di trattamento indipendentemente dall'orientamento sessuale. La seconda indagine dalla FRA sulle persone LGBTI e le indagini condotte in diversi Stati membri hanno evidenziato elevati livelli di discriminazione e molestie nei confronti delle persone LGBTI+ in tutta l'UE e una notevole diminuzione dell'accettazione sociale. L'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI+ nel dibattito pubblico è un fenomeno particolarmente preoccupante, in quanto incita ulteriormente alla discriminazione.

Le misure per contenere la pandemia hanno colpito in modo particolare le persone LGBTI+, specialmente i giovani che vivono a casa i quali hanno subito violenze domestiche a causa del loro orientamento sessuale e/o della loro identità di genere. A tal riguardo, la tutela dei loro diritti è diventata ancora più difficile.

Per affrontare e migliorare la situazione delle persone LGBTIQ, la Commissione europea ha adottato la sua strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025. Tale strategia definisce una serie di azioni mirate articolate su quattro pilastri principali incentrati sulla lotta alla discriminazione, sulla garanzia dell'incolumità, sulla costruzione di società inclusive e sulla guida della lotta a favore dell'uguaglianza delle persone LGBTIQ in tutto il mondo.



PARERE DELLA FRA 3.3

Gli Stati membri dell'UE sono incoraggiati a evitare qualsiasi azione che metta a repentaglio il diritto fondamentale alla parità di trattamento indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere e a continuare ad adottare piani d'azione in linea con la strategia della Commissione per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ. Essi sono incoraggiati ad adottare e ad attuare misure legislative e politiche atte a garantire che le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali possano godere appieno dei propri diritti fondamentali ai sensi del diritto nazionale e dell'UE.

Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i dati concreti disponibili sulla discriminazione, compresi i dati della seconda indagine LGBTI della FRA, per identificare e affrontare adeguatamente le lacune in materia di protezione. Dovrebbero inoltre tenere conto degli orientamenti forniti dalla strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ. In particolare, dovrebbero adottare misure per combattere efficacemente l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio e per affrontare l'impatto dannoso delle dichiarazioni omofobe e transfobiche rilasciate dalle autorità e dai funzionari pubblici.

4

RAZZISMO, XENOFOBIA E INTOLLERANZA A ESSI ASSOCIATA

Il 2020 è stato un anno impegnativo. La pandemia di COVID-19 ha portato alla luce il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata esistenti e li ha esacerbati. La crisi sanitaria è stata utilizzata sempre più come pretesto per attaccare le minoranze – compresi i migranti, le persone provenienti da un contesto migratorio e i Rom – già vittime di discriminazione razziale ed etnica, di incitamento all'odio e di reati generati dall'odio. Il movimento «Black Lives Matter» ha mobilitato le società di tutto il mondo per affrontare il razzismo e la discriminazione da parte delle autorità di contrasto. La Commissione europea ha adottato il suo primo piano d'azione contro il razzismo, che stabilisce misure concrete per combattere il razzismo e la discriminazione etnica nell'UE. Vari Stati membri dell'UE hanno adottato misure per sviluppare piani d'azione nazionali contro il razzismo e altre misure per affrontare l'estremismo, i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio.



La Commissione europea ha adottato il suo primo piano d'azione contro il razzismo, che stabilisce misure concrete per combattere il razzismo e la discriminazione etnica nell'UE. Vari Stati membri dell'UE hanno adottato misure per sviluppare piani d'azione nazionali contro il razzismo e altre misure per affrontare l'estremismo, i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio.

PARERE DELLA FRA 4.1

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero recepire e attuare pienamente e correttamente la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia al fine di criminalizzare i reati di odio razzista e l'incitamento all'odio. Di conseguenza, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che una motivazione razzista o xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, che il giudice possa considerarla come movente nella determinazione delle sanzioni.

Oltre a recepire e attuare pienamente la legislazione dell'UE in materia di lotta contro i reati generati dall'odio, gli Stati membri dovrebbero adottare misure che incoraggino le vittime e i testimoni a farsi avanti e a denunciare i reati generati dall'odio. Dovrebbero inoltre rafforzare la capacità dei sistemi nazionali di applicazione della legge di identificare e registrare correttamente i reati generati dall'odio.

La decisione quadro del Consiglio sul razzismo e la xenofobia (2008/913/GAI) definisce un approccio di diritto penale comune per talune forme di razzismo e xenofobia che equivalgono all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio. La Commissione europea ha avviato procedure d'infrazione nei confronti di due Stati membri che non avevano recepito pienamente e correttamente la decisione quadro nel diritto nazionale.

Analogamente, gli organismi di monitoraggio internazionali hanno evidenziato la presenza di lacune giuridiche nei codici penali di diversi Stati membri per quanto riguarda l'incitamento all'odio o la criminalizzazione della motivazione razziale o xenofoba come circostanza aggravante. Nel frattempo, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e i tribunali superiori nazionali hanno posto dei limiti all'uso della libertà di parola per giustificare i discorsi e l'incitamento all'odio.

Nel 2020 il razzismo e i sentimenti di estrema destra hanno continuato a porre gravi sfide in tutta l'UE. Diverse persone sono state uccise in reati di odio ed estremismo, seguendo una tendenza osservata negli anni precedenti. Gli organismi internazionali e nazionali per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per il crescente tasso di incitamento all'odio online, spesso perpetrato dai media o da esponenti politici e rivolto ai migranti e alle minoranze etniche.

Le minoranze etniche, compresi i migranti, subiscono sempre più discriminazioni in diversi ambiti della vita, e le percezioni e gli stereotipi discriminatori persistono tra il grande pubblico, secondo quanto emerso dall'indagine. Tali tendenze si sono intensificate con la diffusione della pandemia di COVID-19, come riferito dalla FRA e da altri.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica. Analogamente, la direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) vieta qualsiasi discriminazione basata sull'origine etnica o sulla razza nell'accesso all'istruzione, all'occupazione, ai servizi, compresi gli alloggi, nonché alla protezione sociale, compresa l'assistenza sanitaria. Alcuni Stati membri dell'UE non hanno ancora attuato correttamente le disposizioni della direttiva, come dimostrano le relazioni della Commissione europea e degli organismi internazionali di monitoraggio dei diritti umani.

La Commissione ha proseguito le procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che hanno discriminato i bambini Rom nell'istruzione. Nel frattempo, gli organismi internazionali per i diritti umani hanno espresso preoccupazioni circa l'indipendenza degli organismi per la parità istituiti dalla direttiva sull'uguaglianza razziale.



Sebbene alcune forme di definizione di profili etnici possano essere legittime, la profilazione discriminatoria contraddice i principi della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD) e altre norme internazionali, inclusi quelli contenuti nella convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. L'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva «Polizia» (2016/680) sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche vieta «[l]a profilazione che porta alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali». Sono inclusi i dati che rivelano l'origine razziale o etnica e le convinzioni religiose, nonché i dati genetici e biometrici.

La profilazione discriminatoria basata sull'etnia persiste nell'UE, come osservato nelle precedenti relazioni sui diritti fondamentali e come attestano le indagini e le relazioni degli organismi di monitoraggio internazionali. Alcuni paesi hanno segnalato un'applicazione sproporzionata delle restrizioni connesse alla COVID-19 per quanto riguarda i gruppi etnici minoritari. Le discussioni sulla prevenzione e la lotta contro il razzismo da parte della polizia, stimolate da casi avvenuti in tutta l'UE e dal movimento «Black Lives Matter», hanno innescato sviluppi a livello sia dell'UE sia nazionale.

PARERE DELLA FRA 4.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero migliorare significativamente l'efficacia delle loro misure e degli accordi istituzionali per la piena e corretta applicazione della direttiva sull'uguaglianza razziale. In particolare, gli Stati membri dovrebbero rafforzare l'indipendenza degli organismi per la parità. Essi dovrebbero garantire che tali organismi siano adeguatamente incaricati e dotati delle risorse necessarie per svolgere efficacemente i compiti loro assegnati nella legislazione dell'UE in materia di non discriminazione.

PARERE DELLA FRA 4.3

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero adottare le misure necessarie per prevenire ed eliminare gli atteggiamenti discriminatori tra gli operatori di polizia. A tal fine è possibile valutare le garanzie esistenti contro le forme istituzionali di discriminazione, tra cui chiare dichiarazioni di missione, solidi sistemi di verifica delle prestazioni per quanto riguarda la prevenzione della discriminazione istituzionale e meccanismi di reclamo indipendenti inclusivi ed efficaci.

Le autorità di contrasto dovrebbero fornire orientamenti specifici, pratici e pronti all'uso contro la profilazione etnica discriminatoria da parte degli operatori di polizia che esercitano le loro funzioni, anche nelle procedure operative standard e nei codici di condotta, e comunicati sistematicamente agli agenti in prima linea.



PARERE DELLA FRA 4.4

Gli Stati membri dell'UE sono incoraggiati ad elaborare piani d'azione nazionali mirati per combattere il razzismo, la discriminazione razziale, l'antisemitismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata. L'attuazione di tali piani fornirebbe agli Stati membri dell'UE un quadro efficace per soddisfare il rispetto degli obblighi ai sensi della direttiva sull'uguaglianza razziale e della decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia.

In linea con il piano d'azione dell'UE contro il razzismo, gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere in considerazione l'elaborazione di piani nazionali in modo partecipativo, coinvolgendo le autorità regionali e locali, gli organismi per la parità e la società civile. Inoltre, l'impatto e l'efficacia delle azioni intraprese dovrebbero essere valutati periodicamente e in modo trasparente, sulla base di obiettivi e calendari chiari, di elementi concreti e utilizzando indicatori di performance.

Nel 2020 l'UE ha intensificato gli sforzi per combattere il razzismo. La Commissione europea ha adottato il suo primo piano d'azione dell'UE contro il razzismo per il periodo 2020-2025. Ha inoltre affrontato il razzismo, le molestie e la violenza basate su pregiudizi, nonché la protezione e il sostegno alle vittime di reati generati dall'odio in una serie di altri strumenti politici, tra cui la strategia dell'UE sui diritti delle vittime 2020-2025 e il nuovo quadro strategico dell'UE per i Rom.

A quasi 20 anni da quando la conferenza mondiale delle Nazioni Unite contro il razzismo ha invitato i paesi a sviluppare ed elaborare piani d'azione nazionali contro il razzismo, la Commissione europea ha incoraggiato tutti gli Stati membri dell'UE a elaborare e adottare piani d'azione nazionali contro il razzismo e la discriminazione razziale entro la fine del 2022. Nel 2020 vari Stati membri hanno adottato misure per sviluppare piani d'azione nazionali di lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata.

Gli organismi di monitoraggio internazionali, tuttavia, hanno espresso preoccupazione per le carenze nella concezione di tali piani d'azione nazionali, osservando che potrebbero incidere negativamente sulla loro attuazione, sul loro impatto e sul loro monitoraggio. Alcuni non affrontano il razzismo in modo completo; molti sono privi di precisione nella definizione delle misure concrete; mancano inoltre i mezzi per conseguire gli obiettivi, i parametri di riferimento e gli indicatori per misurare i progressi compiuti.

5

UGUAGLIANZA E INCLUSIONE DEI ROM

Il primo quadro dell'UE sulle strategie nazionali di integrazione dei Rom si è concluso nel 2020 e il nuovo quadro strategico decennale è iniziato nel pieno della pandemia di COVID-19. Il primo quadro ha portato a pochi progressi complessivi. Le valutazioni mostrano alcuni miglioramenti nell'istruzione e nella riduzione della povertà, ma nessun miglioramento, o addirittura un peggioramento, in ambiti cruciali quali l'occupazione, l'assistenza sanitaria e gli alloggi. Il nuovo quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom fissa obiettivi ambiziosi in sette settori chiave: non discriminazione, inclusione, partecipazione, istruzione, occupazione, sanità e alloggi. Stabilisce un quadro di monitoraggio più solido, con una serie di obiettivi quantificabili e misurabili per monitorare i progressi compiuti. Nel frattempo, la pandemia ha colpito in modo sproporzionato le comunità Rom e nomadi amplificando le disuguaglianze e, in alcuni paesi, alimentando l'antiziganismo e i pregiudizi contro i Rom.



L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE vieta la discriminazione fondata sull'origine etnica o sociale o l'appartenenza a una minoranza nazionale. Negli ultimi 20 anni la direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) ha promosso la parità di trattamento e ha vietato la discriminazione diretta e indiretta, comprese le molestie, sulla base della razza o dell'origine etnica, in settori quali l'occupazione, l'istruzione, la protezione e i vantaggi sociali, l'assistenza sanitaria o l'accesso a prodotti e servizi, compreso l'alloggio.

Tuttavia, l'antiziganismo, un ostacolo significativo al progresso nell'inclusione dei Rom, è profondamente radicato. Quasi la metà dei cittadini dell'UE (46 %) si sentirebbe a disagio ad avere Rom o nomadi come vicini, secondo l'indagine sui diritti fondamentali 2019 della FRA, che ha interessato la popolazione in generale. La pandemia di COVID-19, che ha colpito in modo sproporzionato le comunità Rom e nomadi, ha amplificato le disuguaglianze e, in alcuni paesi, ha alimentato l'antiziganismo e i pregiudizi contro i Rom.



PARERE DELLA FRA 5.1

Sulla base degli insegnamenti tratti durante la pandemia di COVID-19, gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che la lotta contro la discriminazione e l'antiziganismo sia integrata in tutti i settori strategici delle loro strategie nazionali per i Rom. Le strategie dovrebbero includere misure mirate per contrastare l'antiziganismo e la discriminazione nei confronti dei Rom e dei nomadi.

Tali misure dovrebbero essere concepite e attuate insieme alle comunità Rom e ai loro rappresentanti al fine di promuovere argomentazioni positive sui Rom e sui nomadi, sensibilizzando in merito alla loro storia di discriminazione, segregazione e persecuzione.



PARERE DELLA FRA 5.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero attuare misure coordinate per garantire che i bambini Rom e nomadi socialmente esclusi ed emarginati abbiano accesso a strumenti di apprendimento a distanza. Tutte le misure nel settore dell'istruzione dovrebbero includere azioni mirate adattate alle esigenze specifiche dei diversi gruppi Rom e nomadi, attingendo in particolare dall'esperienza positiva di assistenti e mediatori dell'insegnamento Rom. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di incoraggiare l'assunzione, la formazione e l'impiego di un maggior numero di mediatori e insegnanti Rom di estrazione Rom. Dovrebbero inoltre garantire che le misure mirate siano sostenibili e adeguatamente finanziate, utilizzando i fondi dell'UE e altre opportunità di finanziamento per le misure destinate ai Rom e per le riforme strutturali ai fini di un'istruzione inclusiva.

L'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sancisce il diritto all'istruzione. Il pilastro europeo dei diritti sociali sottolinea che ogni persona ha diritto a un'istruzione inclusiva e di qualità (capitolo 1, principio 1). In tutta l'UE, compresi gli Stati membri occidentali, la maggior parte dei giovani Rom e nomadi abbandona precocemente l'istruzione o la formazione, secondo i dati più recenti. Nonostante i modesti progressi compiuti nell'ultimo decennio, il divario educativo tra i Rom e la popolazione in generale rimane significativo.

Inoltre, i Rom e i nomadi che vivono in contesti segregati ed emarginati spesso non dispongono delle necessarie attrezzature informatiche e/o dell'accesso a Internet, come dimostrano i risultati della FRA e di altre ricerche. Le persistenti disuguaglianze e la mancanza di politiche efficaci per fornire infrastrutture e servizi di base ampliano il divario tra Rom e nomadi e la popolazione in generale. Si ripercuotono anche sulle opportunità dei bambini Rom di accedere all'istruzione in condizioni di parità. La pandemia di COVID-19 ha reso queste realtà molto visibili. La ricerca della FRA dimostra inoltre che alcune misure di integrazione non sono riuscite a raggiungere i Rom e i nomadi.

Il nuovo quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom fa parte degli orientamenti politici generali dell'UE per la costruzione di un'Unione dell'uguaglianza. Contribuirà al piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 e all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il precedente quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom, che mirava a colmare il divario tra i Rom e la popolazione in generale, non ha raggiunto i suoi ambiziosi obiettivi in materia di istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggi entro il 2020. Gli Stati membri hanno compiuto soltanto pochi progressi in alcuni settori dell'istruzione e della riduzione della povertà e nessun progresso – o addirittura un peggioramento delle condizioni – in materia di occupazione, alloggi e sanità, secondo i dati della FRA.

Sulla base di una valutazione del quadro precedente, la Commissione europea ha riconosciuto l'urgente necessità di rinnovare e rafforzare l'impegno a favore dell'uguaglianza, dell'inclusione e della partecipazione dei Rom a livello sia europeo sia nazionale. Il nuovo quadro strategico fissa sette obiettivi e traguardi correlati da raggiungere entro il 2030, con particolare attenzione alla lotta contro l'antiziganismo e la discriminazione e alla promozione della piena partecipazione e inclusione dei Rom, attraverso una combinazione di politiche generali e mirate.



PARERE DELLA FRA 5.3

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero dare priorità all'attuazione del nuovo quadro strategico dell'UE per i Rom. I loro piani nazionali dovrebbero definire obiettivi e traguardi ambiziosi, che tengano conto degli insegnamenti tratti dal precedente quadro dell'UE e dalle valutazioni delle strategie nazionali nonché dalla pandemia di COVID-19. Sistemi di monitoraggio efficaci dovrebbero valutare i progressi compiuti, misurando l'impatto delle misure sia generali sia mirate per l'inclusione sociale dei Rom e dei nomadi, nonché l'uso efficace dei fondi nazionali e dell'UE.

Le strategie nazionali per i Rom dovrebbero includere un riferimento specifico alla partecipazione significativa dei Rom e dei nomadi alla progettazione, alla valutazione e al monitoraggio delle misure e delle azioni di attuazione.



6

ASILO, VISTI, MIGRAZIONE, FRONTIERE E INTEGRAZIONE

Il rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere è rimasto una delle principali sfide in materia di diritti umani nell'UE. Sono proseguiti i decessi in mare, i ritardi nell'assegnazione di un porto sicuro ai migranti soccorsi e le minacce contro navi di soccorso umanitario. E sono aumentate altresì le accuse di respingimenti e violenze. La Commissione europea ha presentato un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, un pacchetto di proposte legislative vincolanti e documenti normativi non vincolanti che pone maggiormente l'accento sulle procedure di frontiera e propone nuove forme di solidarietà. Nel frattempo, le procedure di asilo sono state adattate per far fronte alle restrizioni connesse alla COVID-19. L'UE ha compiuto progressi nella creazione dei suoi sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala e ha iniziato a esaminare l'uso dell'intelligenza artificiale per il controllo delle frontiere e la gestione della migrazione. A seguito della Brexit, i cittadini del Regno Unito sono divenuti soggetti a nuove norme.



PARERE DELLA FRA 6.1

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero indagare prontamente ed efficacemente su tutte le accuse di respingimento e maltrattamento alle frontiere e aumentare la trasparenza delle misure adottate.

Gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di controllo efficaci e indipendenti alle frontiere. Per garantire un rispetto più completo dei diritti fondamentali, tali meccanismi dovrebbero riguardare anche il monitoraggio delle attività di sorveglianza delle frontiere e non solo, come proposto dal patto sulla migrazione e l'asilo, la stessa procedura di controllo prima dell'ingresso.

→ Nel 2020, organismi ampiamente riconosciuti per i diritti umani hanno riferito di accuse di respingimento illegale alle frontiere terrestri e marittime, talvolta con violenza da parte della polizia. L'articolo 78, paragrafo 1, del TFUE e gli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano il *refoulement* (respingimento) — ossia il ritorno di una persona a un rischio di persecuzione o di danno grave — e le espulsioni collettive. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e l'articolo 4 del codice delle frontiere Schengen prevedono che la gestione delle frontiere rispetti i diritti fondamentali. Nel patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissione europea ha proposto nuove norme dell'UE per monitorare i diritti fondamentali alle frontiere.

I migranti fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera interna dell'UE non vengono sistematicamente ascoltati prima di essere rinviiati in uno Stato membro dell'UE confinante. Inoltre, non sono sistematicamente informati della decisione di rinviarli a un altro Stato membro dell'UE.

Come principio generale del diritto dell'Unione, qualsiasi decisione che riguardi una persona deve essere adottata su base individuale e le persone hanno il diritto di essere sentite. Tali principi sono importanti garanzie per consentire alle persone di sollevare questioni che potrebbero impedire il rinvio e di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta.



PARERE DELLA FRA 6.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero istituire e applicare procedure che garantiscano che le persone siano ascoltate prima di essere rinviate in uno Stato membro dell'UE confinante e siano informate ufficialmente della decisione presa.



Le proposte legislative nell'ambito del patto sulla migrazione e l'asilo hanno posto maggiormente l'accento sulle procedure di frontiera, proponendo nel contempo nuovi meccanismi di solidarietà. Le procedure di frontiera possono comportare che i richiedenti asilo siano confinati in strutture situate alla frontiera o nelle vicinanze, spesso in località remote dove può essere difficile soddisfare le norme di accoglienza o applicare garanzie per impedire la privazione arbitraria della libertà, come richiesto dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE) e dalla direttiva sui rimpatri (2008/115/CE). Ciò potrebbe portare a trattamenti che potrebbero non rispettare il diritto alla dignità umana, garantito dall'articolo 1 della Carta.



PARERE DELLA FRA 6.3

Nell'attuare gli obiettivi del patto sulla migrazione e l'asilo, gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che le condizioni di soggiorno nelle strutture di prima accoglienza alle frontiere siano adeguate e rispettino pienamente il diritto alla libertà e gli altri diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Dovrebbero essere previste misure di controllo e prevenzione regolari per evitare soggiorni prolungati.

PARERE DELLA FRA 6.4

Le istituzioni, le agenzie e gli Stati membri dell'UE dovrebbero valutare globalmente l'impatto sui diritti fondamentali di qualsiasi uso dell'IA nel settore degli affari interni, compresi l'asilo, i visti, l'immigrazione e le frontiere. L'uso dell'IA dovrebbe essere accompagnato da meccanismi di controllo rigorosi, efficaci e indipendenti.

L'UE e i suoi Stati membri stanno valutando l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare il processo decisionale nel settore degli affari interni, compresi l'asilo, le frontiere e l'immigrazione. Gli strumenti basati sull'IA possono incidere su diversi diritti fondamentali. Ciò è dovuto, ad esempio, a distorsioni nella progettazione dell'algoritmo; o alla mancanza di trasparenza riguardo ai dati utilizzati, che rende difficile per l'interessato confutare i risultati ottenuti da tali strumenti.



PARERE DELLA FRA 6.5

Le istituzioni, le agenzie e gli Stati membri dell'UE dovrebbero continuare a sensibilizzare in merito alle garanzie dei diritti fondamentali nei sistemi IT su larga scala dell'UE e alla loro interoperabilità. Le autorità preposte alla protezione dei dati dovrebbero disporre di risorse adeguate per sostenere coloro che desiderano esercitare il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei loro dati.


L'UE ha istituito sei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala per aiutare gli Stati membri a gestire la migrazione, l'asilo e le frontiere, migliorare la cooperazione giudiziaria e rafforzare la sicurezza interna. Sono operativi tre sistemi: la dattiloscopia europea in materia di asilo (Eurodac), il sistema d'informazione visti (VIS) e il sistema d'informazione Schengen (SIS). Gli altri tre sono in fase di sviluppo: il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).

Gli atti legislativi che istituiscono tali sistemi informatici e la loro interoperabilità contengono diverse garanzie a tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, quali la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la non discriminazione (articolo 21) e i diritti del minore (articolo 24). Tuttavia, tali garanzie restano poco conosciute.

7

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE, PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI

Nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha stimolato lo sviluppo e l'adozione di tecnologie innovative, compresa l'intelligenza artificiale, per contrastarne la diffusione. Parallelamente, l'uso continuo delle tecnologie dell'IA ha suscitato preoccupazioni in merito ai diritti alla protezione dei dati e alla vita privata (insieme ad altri diritti, come la non discriminazione). L'UE e gli organismi internazionali hanno risposto rapidamente sottolineando le norme applicabili in materia di protezione dei dati. Nel contempo, l'UE ha proseguito i lavori sulla regolamentazione dell'uso dell'IA. Ha pubblicato un libro bianco e una relazione di accompagnamento che hanno riconosciuto il ruolo dei diritti fondamentali, accanto ai quadri etici, nel garantire un uso dell'IA conforme ai diritti. Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dell'UE hanno inoltre sviluppato ulteriormente politiche e leggi che incidono sulla privacy e sulla protezione dei dati, in settori che vanno dalla conservazione e sorveglianza dei dati alla lotta contro il materiale pedopornografico.



La pandemia di COVID-19 ha indotto le persone a utilizzare i dati digitali e le nuove tecnologie per frenare la diffusione del virus e attenuarne gli effetti negativi sulla società. Dalle applicazioni di tracciamento dei contatti e di prossimità, al software di teleconferenza o all'uso di algoritmi nell'istruzione, la raccolta e il trattamento intensivi dei dati personali hanno messo a rischio i diritti fondamentali alla protezione dei dati e al rispetto della vita privata.

Gli sviluppi dell'anno hanno evidenziato che, in periodi di crisi, è fondamentale effettuare esercizi di bilanciamento efficaci e appropriati per garantire che le misure di protezione della salute non incidano inutilmente o in modo sproporzionato sui diritti fondamentali.



PARERE DELLA FRA 7.1

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che le misure, le politiche o le iniziative giuridiche adottate in un periodo di crisi, come una pandemia, non interferiscano in modo sproporzionato con i diritti alla protezione dei dati e al rispetto della vita privata. In particolare, gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che siano applicati l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché i principi di equità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità, come sottolinea l'articolo 5 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

PARERE DELLA FRA 7.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati abbiano risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti per consentire loro di svolgere efficacemente il proprio mandato. Per valutare l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri dovrebbero sostenere revisioni indipendenti e oggettive del carico di lavoro delle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati.

Proseguendo la tendenza individuata dalla FRA nella sua *Relazione sui diritti fondamentali 2020*, il carico di lavoro delle autorità di controllo della protezione dei dati è rimasto estremamente impegnativo. Il gran numero di indagini e denunce persiste nella maggior parte degli Stati membri. Parallelamente, l'armonizzazione incompleta delle procedure e dei concetti chiave, su cui poggia la procedura di cooperazione in materia di controversie transfrontaliere, ha impedito una rapida risoluzione di tali controversie.

Nel 2020 si sono registrati progressi sia a livello nazionale (per quanto riguarda l'aumento delle risorse finanziarie e umane) sia internazionale (per quanto riguarda l'armonizzazione delle lacune). Vi sono tuttavia ancora margini di miglioramento. Il solido quadro giuridico dell'UE per la protezione dei dati funzionerà efficacemente solo quando tutti gli attori saranno dotati di risorse sufficienti per rispondere prontamente ed efficacemente a tutte le richieste.



PARERE DELLA FRA 7.3

Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che tutti gli sforzi normativi volti a combattere le attività criminali contengano le garanzie necessarie per assicurare il rispetto dei principi di legalità, necessità e proporzionalità. Dovrebbero inoltre prevedere un controllo efficace e l'accesso ai meccanismi di riparazione. In questo contesto, le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dell'UE dovrebbero tenere pienamente conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Con il persistere delle minacce terroristiche e delle attività criminali nel corso del 2020, le istituzioni dell'UE e gli Stati membri hanno chiesto la rapida adozione di misure che consentano l'uso dei dati e delle tecnologie disponibili per combattere la criminalità. L'uso delle tecnologie di estrazione dei dati è stato invocato in vario modo per combattere il materiale pedopornografico online, sostenere le indagini penali, aumentare la sorveglianza e lottare contro i contenuti illeciti online.

Tuttavia, gli organi istituzionali e la società civile hanno spesso messo in discussione la necessità e la proporzionalità di tali misure a livello sia nazionale sia dell'UE. Sebbene le misure di sicurezza abbiano obiettivi legittimi, non dovrebbero essere utilizzate come pretesto per abbassare le norme in materia di diritti fondamentali.



La pandemia non ha interrotto i lavori su strategie, iniziative normative e politiche volte a promuovere o regolamentare l'uso dell'IA. Al contrario, la crisi ha spinto gli organismi ad adottare rapidamente misure a sostegno dell'uso dell'IA, che è stata promossa anche come strumento per combattere la pandemia. Sia l'UE sia gli Stati membri hanno sviluppato molto attivamente varie strategie in materia di IA e nuovi strumenti normativi nel corso del 2020.

Tuttavia, come già segnalato dalla FRA nella sua *Relazione sui diritti fondamentali 2019* e nella sua *Relazione sui diritti fondamentali 2020*, molte strategie in materia di IA favoriscono un riferimento all'«etica» e si limitano a menzionare la necessità di tutelare i diritti fondamentali, senza delineare un approccio dettagliato basato sui diritti. Tuttavia, come evidenziato dalla relazione della FRA sull'intelligenza artificiale e i diritti fondamentali, l'uso dell'IA può avere un effetto di ampia portata sui diritti fondamentali delle persone. Pertanto, i diritti fondamentali devono essere saldamente integrati in ogni futura legislazione.



PARERE DELLA FRA 7.4

Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che qualsiasi futuro strumento normativo e politico dell'UE o nazionale in materia di IA sia fondato sul rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, dovrebbero includere solide garanzie giuridiche, promuovere valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali e garantire un controllo indipendente e l'accesso a mezzi di ricorso efficaci.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che le circostanze eccezionali, come la pandemia, non abbassino il livello di protezione dei diritti fondamentali nell'uso delle tecnologie connesse all'IA.

8

DIRITTI DEI MINORI

Nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova i bambini e le famiglie in tutta l'UE, in particolare quelli che erano già svantaggiati sul piano economico o sociale. Nonostante gli sforzi degli Stati membri, l'istruzione a distanza ha rappresentato una sfida per i bambini che non dispongono di computer o di accesso a Internet o che vivono in famiglie sovraffollate. Anche la minaccia di abusi a casa è apparsa di notevole entità. I minori hanno continuato a presentare meno domande di asilo, ma le loro condizioni di accoglienza sono rimaste inadeguate in diversi Stati membri. Dieci Stati membri hanno accolto 573 minori non accompagnati e 771 minori in famiglie ricollocati dagli «hotspot» greci. La maggior parte degli Stati membri ha recepito nel diritto nazionale la direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Restano tuttavia aperte le procedure di infrazione nei confronti di sette Stati membri. La Commissione europea ha avviato ampie consultazioni sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori, che intende adottare nel 2021.

PARERE DELLA FRA 8.1

La Commissione europea dovrebbe prendere in considerazione l'impatto della COVID-19 nel prepararsi ad avviare iniziative nell'ambito della garanzia per l'infanzia dell'UE. La garanzia dovrebbe definire iniziative mirate e stanziare finanziamenti sufficienti per proteggere i minori più vulnerabili, in particolare nei settori dell'istruzione, dell'alloggio, della sanità e dell'assistenza sociale.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero continuare ad adoperarsi per garantire che tutti i bambini, in particolare i più vulnerabili, abbiano accesso alla scuola a parità di condizioni e per proteggere i minori dalla violenza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure economiche a sostegno delle famiglie con figli producano un beneficio sostenibile e siano accessibili alle famiglie più vulnerabili, come i Rom e le famiglie migranti. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero valutare la necessità di rivedere la soglia di accesso ai pagamenti sociali regolari per le famiglie a basso reddito.

Per sviluppare politiche basate su dati concreti, gli Stati membri e la Commissione europea dovrebbero raccogliere dati che valutino le esperienze e i pareri dei minori in merito all'impatto della pandemia sul loro benessere fisico e mentale.



La pandemia di COVID-19 ha avuto un forte impatto sul benessere dei minori in Europa. La perdita di reddito familiare, la chiusura delle scuole e l'aumento della violenza domestica e online hanno sollevato preoccupazioni in merito ai diritti sanciti dagli articoli 3, 14 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Gli Stati membri hanno fornito alle famiglie una serie di pacchetti di sostegno economico per compensare la perdita di reddito. Tuttavia, l'importo e la durata limitati del sostegno sollevano interrogativi circa l'utilità e la sostenibilità a lungo termine di tali pacchetti finanziari.

Il passaggio alla scuola a domicilio non è stato lo stesso per tutte le famiglie. Alcuni bambini non sono stati pienamente in grado di partecipare alle procedure scolastiche, in quanto non avevano accesso a un dispositivo Internet o a uno spazio tranquillo per studiare. Altri hanno perso il diritto al vitto scolastico gratuito. Durante la chiusura scolastica e la quarantena, i periodi più lunghi trascorsi a casa hanno portato a un aumento dei casi segnalati di violenza contro i minori e di casi di sfruttamento sessuale su Internet.

Sono proseguiti i preparativi per una garanzia per l'infanzia dell'UE. Un programma richiesto dal Parlamento europeo che mira a garantire a tutti i bambini parità di accesso ai servizi di base, concentrandosi sull'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'educazione e la cura della prima infanzia, un alloggio dignitoso e un'alimentazione adeguata. La garanzia per l'infanzia dell'UE dovrebbe essere adottata nel 2021.





I minori che arrivano in Europa hanno diritto alla protezione ai sensi dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e a condizioni di accoglienza adeguate conformemente alla direttiva sulle condizioni di accoglienza. La direttiva impone agli Stati membri di valutare le esigenze di accoglienza dei minori e di garantire, tra l'altro, l'accesso all'istruzione e a un tenore di vita adeguato. Tuttavia, nella pratica quotidiana, le condizioni di accoglienza suscitano serie preoccupazioni in alcuni Stati membri, con centri sovraffollati, condizioni igieniche inadeguate o la mancanza di centri di accoglienza adeguati ai bambini.

I minori con famiglie e i minori non accompagnati continuano a essere trattenuti. Sebbene il diritto dell'UE non vieti il trattenimento amministrativo dei minori in un contesto di migrazione, i minori privi di documenti e i minori richiedenti asilo o sottoposti a una procedura di rimpatrio non dovrebbero essere privati della libertà personale. Il trattenimento dei minori va inteso solo come misura eccezionale di ultima istanza.

La Commissione europea ha varato il patto sulla migrazione e l'asilo, che propone una serie di meccanismi di solidarietà per i momenti di pressione, compresa la ricollocazione. Gli sforzi congiunti della Commissione europea, delle autorità greche e di dieci Stati membri hanno consentito la ricollocazione di 573 minori non accompagnati e di 771 bambini in famiglia dagli «hotspot» greci.

Nel frattempo, vi sono ancora circa 1 000 bambini in condizioni di alloggio insicure in Grecia. Circa 100 di essi vivono in «hotspot».



PARERE DELLA FRA 8.2

La Commissione europea e gli Stati membri dell'UE dovrebbero intensificare gli sforzi per ricollocare i minori non accompagnati e altri minori vulnerabili che vivono attualmente negli Stati membri dove versano in condizioni di accoglienza inadeguate. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione le buone pratiche esistenti nella ricollocazione dei minori al fine di garantire l'interesse superiore del minore durante l'intera procedura.

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per garantire la protezione dei minori, assicurando che le condizioni di accoglienza rispettino le norme minime per un livello di vita dignitoso e strutture adeguate per i minori, come stabilito dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare sistemi credibili ed efficaci che rendano superfluo il trattenimento dei minori a fini di asilo o rimpatrio.



PARERE DELLA FRA 8.3

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero intensificare gli sforzi per attuare la direttiva sulle misure di salvaguardia procedurali (2016/800/UE) nella pratica quotidiana dei professionisti. A tal fine potrebbero fornire formazione e orientamento professionale a tutti gli operatori del settore, compresi i funzionari di polizia, i giudici, gli avvocati e i pubblici ministeri.

La Commissione europea potrebbe sostenere ulteriormente gli Stati membri dell'UE, ad esempio fornendo orientamenti per il recepimento e l'attuazione della direttiva e facilitando lo scambio di esperienze pratiche tra gli Stati membri.

L'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE garantisce importanti tutele per la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. L'articolo 24 fa dell'interesse superiore del minore una considerazione preminente. La direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (2016/800/UE) definisce e amplia tali aspetti. Essa impone agli Stati membri di informare tempestivamente i minori e i loro genitori in merito ai loro diritti quando i minori sono indagati o imputati, di garantire che un difensore assista il minore e di valutare la situazione individuale di ciascun minore.

Alla fine del 2020, la maggior parte degli Stati membri aveva modificato la propria legislazione nazionale per recepire la direttiva. Il termine per farlo era l'11 giugno 2019. Tuttavia, le procedure di infrazione avviate nei confronti di sette Stati membri nel 2019 sono rimaste aperte alla fine del 2020.

9

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

A livello dell'UE, il 2020 ha introdotto innovazioni significative nel quadro politico e istituzionale sui diritti delle vittime. La Commissione europea ha istituito un coordinatore per i diritti delle vittime, ha adottato la sua prima strategia in materia di diritti delle vittime per il periodo 2020-2025 e ha istituito una piattaforma per i diritti delle vittime. A livello nazionale, la pandemia di COVID-19 ha determinato in larga misura gli sviluppi. Ha richiamato l'attenzione sulla violenza domestica e sulle difficoltà di garantire l'accesso alla giustizia in periodi di mobilità e vita pubblica molto limitate. Nel frattempo, in diversi Stati membri persistono sfide per l'indipendenza della magistratura. La Commissione ha pubblicato la sua prima relazione sullo Stato di diritto nel 2020 e il Consiglio europeo ha adottato il regolamento su un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione.

Le vittime di reati contro la persona hanno diritto al riconoscimento e alla giustizia, come previsto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel 2020 la Commissione europea ha creato un quadro per sviluppare ulteriormente tali diritti e avvicinarsi all'obiettivo di riconoscerli pienamente e applicarli. Sulla base della direttiva sui diritti delle vittime, ha nominato un coordinatore per i diritti delle vittime, ha adottato la prima strategia dell'UE in materia di diritti delle vittime e ha istituito la piattaforma per i diritti delle vittime. Tuttavia, il successo della strategia dipenderà in larga misura dall'impegno degli Stati membri ad attuarla.

La strategia individua le priorità fondamentali, tra cui il sostegno alle vittime nella denuncia dei reati, il miglioramento del sostegno e della protezione delle vittime vulnerabili, l'agevolazione dell'accesso delle vittime all'indennizzo e il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra tutte le parti interessate. In tutti questi aspetti, le organizzazioni di sostegno alle vittime svolgono un ruolo cruciale. Pertanto, affinché la strategia funzioni, è essenziale che gli Stati membri siano pronti a valutare e, se necessario, migliorare e rafforzare le strutture di sostegno esistenti.

Nel 2020 diversi Stati membri dell'UE (tra cui Bulgaria, Estonia e Lituania), nonché la Serbia, hanno istituito o rafforzato le strutture delle organizzazioni di sostegno alle vittime. Restano tuttavia alcune sfide da affrontare. Tra queste figurano, ad esempio, le difficoltà a fornire alle vittime informazioni sui loro diritti; a fornire consulenza pratica e sostegno alle vittime nell'esercizio dei loro diritti; e per i servizi di assistenza alle vittime a informare le vittime del loro ruolo nel procedimento penale e a fornire il sostegno pertinente, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti delle vittime.



PARERE DELLA FRA 9.1

Gli Stati membri dell'UE devono dar seguito al loro impegno a garantire la piena e corretta attuazione della direttiva sui diritti delle vittime. Essi dovrebbero inoltre sviluppare ulteriormente i diritti delle vittime di reati in linea con la strategia della Commissione europea in materia di diritti delle vittime.

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure efficaci per contribuire ad attuare il diritto di tutte le vittime a servizi di sostegno globali, tra cui informazioni, consulenza e sostegno pertinenti ai diritti delle vittime e al loro ruolo adeguato nel procedimento penale.

PARERE DELLA FRA 9.2

Gli Stati membri dell'UE che non hanno ancora ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) sono incoraggiati a farlo.

La FRA incoraggia gli Stati membri a colmare le lacune nella legislazione nazionale in materia di protezione delle donne vittime di violenza, anche guidando la polizia nel suo compito di intervenire in casi di violenza domestica, e ad adottare misure che garantiscano una protezione immediata e forte delle donne contro la vittimizzazione ripetuta e le ritorsioni.

La convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa non solo definisce le norme ma, attraverso il lavoro del suo organo di monitoraggio (GREVIO), stimola e guida anche lo sviluppo dei diritti delle donne alla protezione contro la violenza di genere e al riconoscimento e alla giustizia qualora diventino vittime. Tuttavia, alla fine del 2020 la Bulgaria, la Cechia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia non avevano ancora ratificato la convenzione.

Inoltre, l'adesione dell'UE alla convenzione è ancora pendente. Su richiesta del Parlamento europeo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato un parere per valutare se la firma e l'adozione della convenzione siano compatibili con i trattati dell'UE. Il suo parere è previsto per il secondo trimestre del 2021.



PARERE DELLA FRA 9.3

L'UE e i suoi Stati membri sono invitati a rafforzare ulteriormente gli sforzi e la collaborazione al fine di mantenere e potenziare l'indipendenza della magistratura, componente essenziale dello Stato di diritto.

Inoltre, gli Stati membri interessati dovrebbero intervenire rapidamente per conformarsi pienamente alle pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati ad agire prontamente in merito alle raccomandazioni, come quelle che la Commissione europea emana nell'ambito della sua procedura per lo Stato di diritto.

Una magistratura indipendente rappresenta il cardine dello Stato di diritto e dell'accesso alla giustizia (articolo 19 del TUE, articolo 67, paragrafo 4, del TFUE e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE). Le sfide nel settore della giustizia persistono in diversi Stati membri dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura. La Commissione europea ha pubblicato la sua prima relazione annuale sullo Stato di diritto nel 2020. La questione dei sistemi giudiziari e della loro indipendenza è stata uno dei quattro settori prioritari trattati nella relazione.

Nel corso dell'anno è stato inoltre adottato il regolamento su un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione. Menziona esplicitamente la corruzione e la compromissione dell'indipendenza della magistratura tra gli indicatori di una violazione dello Stato di diritto.

10

SVILUPPI NELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Commissione europea ha iniziato a sviluppare una nuova strategia in materia di disabilità nel 2020, avviando un processo di consultazione che è proseguito nel corso dell'anno. Avvierà una nuova strategia nel primo trimestre del 2021. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico su un nuovo regolamento recante disposizioni comuni che disciplina i fondi dell'UE, che riguarda i diritti delle persone con disabilità. Nel frattempo, la pandemia di COVID-19 ha messo alla prova il dovere dell'UE e dei suoi Stati membri di rispettare la convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). Gli Stati membri hanno introdotto un'ampia gamma di misure che hanno inciso in modo significativo sui diritti delle persone con disabilità. Le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, nonché le strutture istituite a norma della CRPD per proteggerle, hanno preso provvedimenti per garantire che tali misure siano conformi alla convenzione. Nel complesso, la pandemia ha sottolineato l'importanza di coinvolgere le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative in situazioni di rischio, nonché il valore delle forti strutture nazionali della CRPD.

I governi hanno adottato un'ampia gamma di misure per frenare la diffusione del coronavirus. Alcune di queste misure non hanno tenuto pienamente conto dei diritti delle persone con disabilità ai sensi della CRPD, in particolare l'articolo 4 (obbligo di garantire e promuovere i diritti delle persone con disabilità) e l'articolo 11 (situazioni di rischio ed emergenze umanitarie) o la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare l'articolo 21 (non discriminazione) e l'articolo 26 (integrazione delle persone con disabilità). Alcuni divieti di visita erano eccessivi, le persone con disabilità non hanno potuto frequentare la scuola o disponevano di poche deroghe alle norme sull'uso delle mascherine o sul distanziamento sociale.



PARERE DELLA FRA 10.1

In conformità alla CRPD, gli Stati membri dell'UE dovrebbero, nell'ambito dei loro controlli sulle misure legislative ed esecutive per affrontare situazioni di rischio (come la pandemia di COVID-19), prendere in considerazione l'impatto di tali misure sui diritti delle persone con disabilità e adottare misure per evitare qualsiasi impatto negativo. Le misure per affrontare situazioni di rischio che possono incidere direttamente o indirettamente sui diritti delle persone con disabilità dovrebbero essere previste dalla legge, non discriminatorie e proporzionate all'obiettivo legittimo perseguito. In linea con la CRPD e con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, gli Stati membri dovrebbero coinvolgere a pieno titolo le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, nonché gli organismi nazionali di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 33 della CRPD, nella pianificazione e nel monitoraggio di tali misure.

Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dell'UE potrebbero sostenere tali controlli facilitando lo scambio di pratiche promettenti, in particolare tra i parlamenti nazionali.


Anche le misure di confinamento hanno causato problemi, anche per quanto riguarda la distribuzione di alimenti e di forniture mediche e di pulizia alle persone con disabilità. Gli orientamenti in materia di triage non erano conformi alle norme della CRPD e potrebbero comportare il rifiuto di prestare assistenza intensiva salvavita alle persone con disabilità con analoghe possibilità di sopravvivenza alle persone senza disabilità. Inoltre, i confinamenti hanno spesso avuto un impatto più negativo sul benessere mentale e fisico delle persone con disabilità. Le loro esigenze specifiche sono state spesso trascurate.

Vi è stata una mancanza di comunicazione adeguata con le persone con disabilità e di informazioni a loro disposizione sulle misure adottate per affrontare la pandemia, soprattutto nelle fasi iniziali, e raramente hanno partecipato alla pianificazione di tali misure. Alcuni Stati membri dell'UE si sono adoperati per garantire un maggiore coinvolgimento delle persone con disabilità nella pianificazione e nel monitoraggio di tali misure in futuro. Ciò potrebbe contribuire a ridurre il rischio che le future misure violino la CRPD.

PARERE DELLA FRA 10.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero comunicare le loro risposte di emergenza in modo pienamente accessibile. Dovrebbero dare piena attuazione alle pertinenti direttive dell'UE, quali la direttiva riveduta sui servizi di media audiovisivi e la direttiva sull'accessibilità del web. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni utilizzando mezzi e formati appropriati, ad esempio sottotitoli, interpretazione dei segni e linguaggio di facile lettura.

La pandemia ha dimostrato che raramente le strategie di comunicazione degli Stati membri in caso di crisi rendono pienamente accessibili tutte le informazioni sulle emergenze. Le informazioni durante la pandemia non sempre sono state presentate con mezzi e formati che consentivano alle persone con disabilità di accedervi, anche se ciò è richiesto dal diritto dell'UE, tra cui la direttiva riveduta sui servizi di media audiovisivi (2018/1808) e la direttiva sull'accessibilità del web (2016/2102).





La pandemia ha messo in evidenza l'urgente necessità di una deistituzionalizzazione. Ha dimostrato non solo che le persone con disabilità sono esposte a maggiori rischi fisici in questa particolare pandemia, ma anche che il loro benessere mentale è maggiormente a rischio quando si trovano in contesti istituzionalizzati, a causa dell'isolamento e della mancanza di contatti sociali che ne derivano.

L'articolo 19 della CRPD richiede la deistituzionalizzazione e la nuova strategia europea sulla disabilità dovrebbe includerla. L'entrata in vigore del nuovo regolamento recante disposizioni comuni e l'introduzione della strategia sulla disabilità aumenteranno la pressione per completare il processo di deistituzionalizzazione.




PARERE DELLA FRA 10.3

In linea con l'articolo 19 della CRPD e nell'ambito della nuova strategia europea sulla disabilità, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero accelerare con urgenza i loro sforzi per conseguire la deistituzionalizzazione, anche attraverso un uso appropriato dei fondi dell'UE per garantire che le persone con disabilità possano vivere in modo indipendente ed essere incluse nella comunità.



Il 2020 è stato caratterizzato sia da progressi sia da battute d'arresto in termini di tutela dei diritti fondamentali. La *Relazione sui diritti fondamentali 2021* della FRA fa il punto sui principali sviluppi intervenuti nell'UE dal gennaio al dicembre del 2020 ed espone i pareri della FRA in proposito. Ponendo in evidenza sia i risultati ottenuti sia le aree che destano ancora preoccupazione, la relazione contiene un'analisi dei principali temi al centro del dibattito sui diritti fondamentali nell'UE.



Quest'anno l'attenzione si concentra sulla pandemia di coronavirus e sul suo impatto sui diritti fondamentali. I restanti capitoli riguardano la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; l'uguaglianza e la non discriminazione; il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata; l'integrazione dei Rom; l'asilo e l'immigrazione; la società dell'informazione, la privacy e la protezione dei dati; i diritti dei minori; l'accesso alla giustizia e gli sviluppi nell'attuazione della convenzione sui diritti delle persone con disabilità.



PROMUOVERE E PROTEGGERE I DIRITTI FONDAMENTALI IN TUTTA L'UE —

Per il testo completo della *Fundamental Rights Report 2021* (Relazione sui diritti fondamentali 2021) della FRA, cfr.

<https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-report-2021>

Cfr. anche le pubblicazioni correlate della FRA:

- FRA (2021), *Relazione sui diritti fondamentali 2021 – Pareri della FRA*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, <https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-report-2021-fra-opinions> (disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE);
- FRA (2021), *The Coronavirus pandemic and fundamental rights: a year in review* (La pandemia di coronavirus e i diritti fondamentali: un anno in rassegna), Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, <https://fra.europa.eu/en/publication/2021/coronavirus-pandemic-focus> (disponibile in francese e inglese).

Le precedenti relazioni annuali della FRA sulle sfide e i risultati in materia di diritti fondamentali nell'Unione europea rimangono disponibili sul sito web della FRA (disponibili in francese, inglese e tedesco).

ULTERIORI INFORMAZIONI



FRA — AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Vienna – Austria

Tel. +43 158030-0 – Fax +43 158030-699

fra.europa.eu

 facebook.com/fundamentalrights

 linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency

 twitter.com/EURightsAgency



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea